



Repubblica di San Marino
DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

UFFICIO TRIBUTARIO

San Marino, 6 giugno 2011

Prot.n.6513/UT/7 -6/06/2011-17-02

Circolare n.4/2011

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

OGGETTO:

- **obblighi di dichiarazione e modalità di calcolo collegate ai redditi esteri percepiti da persone fisiche residenti a San Marino;**
- **modalità di devoluzione del 3 per mille sul reddito imponibile alla Chiesa e ad Enti o Associazioni senza fine di lucro.**

Redditi esteri

Al fine di fornire le necessarie informazioni circa i corretti adempimenti fiscali nel caso di disponibilità di redditi esteri, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art.8 del Decreto Legge 172/2010 e come già precisato nella Circolare n.2/2011 emanata dall'Ufficio Tributario, i redditi prodotti all'estero da persone fisiche residenti sono esenti se, e solo se, nel paese estero sono stati assoggettati ad imposta sul reddito a titolo definitivo e se a San Marino sono riportati nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui i redditi esteri non siano stati assoggettati ad imposta estera, o nel caso in cui, nonostante siano stati assoggettati ad imposta, gli stessi non vengano imputati nella dichiarazione dei redditi da presentarsi a San Marino, allora questi vengono considerati redditi interni e come tali tassati secondo le regole di tassazione dei redditi interni. In linea generale, pertanto, tutti quei redditi di fonte estera che sono già stati assoggettati ad imposta vanno solamente dichiarati (anche se l'imposta dovuta è inferiore a quella che si sarebbe subito a San Marino e anche se l'imposta dovuta è annullata dalle detrazioni); se invece il reddito estero percepito non è stato assoggettato a tassazione in quanto, in base alle regole del paese di percezione, si trattava di un reddito esente allora lo stesso partecipa alla tassazione interna unitamente agli altri redditi percepiti a San Marino, ai sensi dell'art. 14 DL 69/2011.

Limitatamente al periodo d'imposta 2010, e solo ai fini di assolvere gli adempimenti dichiarativi relativi ai redditi esteri, le dichiarazioni possono essere

integrate fino al **31/12/2011** con l'applicazione dei relativi interessi e l'esclusione delle sanzioni (resta inteso che qualunque altra integrazione che implichi un aumento dell'imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge).

Ad ogni buon fine si rileva che le imposte assolte all'estero considerabili sono quelle applicate dallo Stato Estero conformemente alle proprie legislazioni tributarie o in base ad accordi internazionali ai soggetti non residenti in detto Stato Estero; pertanto, eventuali imposte pagate erroneamente o impropriamente applicate non sono considerate "liberatorie" ai fini della tassazione sammarinese.

Per semplicità si riepilogano le principali tipologie di reddito e le modalità di indicazione/tassazione (fatte salve le eventuali esenzioni previste dalla legge interna):

TIPOLOGIE DI REDDITO	SE NELLO STATO ESTERO IL REDDITO È STATO:	OBBLIGHI FISCALI A SAN MARINO
- Rendite catastali	Assoggettato a tassazione	Sola indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione con imputazione nel Quadro "C" e possibilità di usufruire dell'esenzione sino all'ammontare massimo previsto dalla Legge compresa l'eventuale fruizione per immobili in territorio
- Affitto percepito	Assoggettato a tassazione	Sola indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione con imputazione nel Quadro "C" e possibilità di usufruire dell'abbattimento previsto dalle normative interne
- Redditi da capitale (es. interessi bancari) da attivi	Assoggettato a tassazione	Sola indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione con imputazione (nell'anno di percezione – criterio di cassa) nel Quadro "A" e tassazione ordinaria, a cumulo con gli altri redditi, con aliquota progressiva per scaglioni

- Dividendi	Assoggettato a tassazione	Sola indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione con imputazione (nell'anno di percezione – criterio di cassa) nel Quadro "A" e tassazione ordinaria, a cumulo con gli altri redditi, con aliquota progressiva per scaglioni
- Redditi da lavoro dipendente:	Assoggettato a tassazione	Sola indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione con imputazione nel Quadro "D" e possibilità di usufruire dell'abbattimento del 20% e delle detrazioni soggettive per lavoro dipendente (spese produzione reddito).
- Redditi da pensione:	Assoggettato a tassazione	Sola indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione (separata) con imputazione nel Quadro "H" a cumulo con le altre pensioni eventualmente percepite
- Redditi diversi (es. plusvalenze, compensi o altri redditi assimilabili a lavoro autonomo percepiti da soggetti non operatori economici):	Assoggettato a tassazione definitiva	Indicazione nel Quadro "I"
	Non assoggettato a tassazione	Da assoggettare a tassazione con imputazione nei rispettivi Quadri secondo le regole interne di tassazione delle varie tipologie di reddito (es. beni posseduti per almeno 5 anni plusvalenza esente altrimenti imputazione nel Quadro "H")

Ad ogni buon fine si ricorda che per "tassazione definitiva" si intende che il reddito è stato assoggettato ad imposta attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi oppure è stata subita una ritenuta a titolo d'imposta.

Se l'imposta netta viene annullata per effetto di detrazioni dall'imposta o non viene versata perché l'importo dovuto è inferiore al limite per cui la legge prevede il versamento, il reddito si considera assoggettato e pertanto va solo indicato.

Devoluzione del 3 per mille

Per il periodo d'imposta 2010, al fine di agevolare i contribuenti che intendono devolvere il 3 per mille del loro reddito imponibile alla Chiesa e agli Enti o Associazioni senza fine di lucro si è disposta la seguente procedura:

- se il contribuente, in base a disposizioni di legge, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (Modello IGR "L"), nel momento della compilazione dovrà operare la scelta dell'ente al quale intende devolvere facendolo direttamente o comunicandolo al soggetto incaricato alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione;
- se invece il contribuente non si trova nella condizione di dover effettuare la dichiarazione dei redditi perché, ad esempio, possiede solo redditi di lavoro dipendente riferiti ad un solo datore di lavoro senza redditi esteri o perché pensionato senza redditi esteri, allora il 3 per mille del reddito imponibile verrà automaticamente devoluta all'ente destinatario della donazione nel precedente periodo d'imposta. Nel caso in cui il contribuente nell'anno precedente non avesse effettuato devoluzioni ovvero nel caso in cui egli desideri destinarla ad un ente diverso, allora lo stesso dovrà procedere all'accreditamento e potrà effettuare la scelta direttamente nel suo Modello IGR "G" o "H", oppure consegnare il modello allegato, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, agli sportelli dell'Ufficio Tributario – Sezione Imposte Dirette Persone Fisiche. Il suddetto modulo può essere anche direttamente richiesto allo sportello e può anche essere trasmesso per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per l'anno in corso possono essere utilizzati a tale scopo anche i Modelli IGR "G", o IGR "H" che il contribuente ha ricevuto in formato cartaceo.

Si ricorda che, solo per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione è il **31/12/2011**.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Stefania Meloni)



Allegato: modello opzione per devoluzione



REPUBBLICA DI SAN MARINO
UFFICIO TRIBUTARIO

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

San Marino, _____

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO _____

Io sottoscritto _____

nato il _____ a _____

codice ISS _____ residente a _____

Via/Strada _____ n. _____

non essendo tenuto alla predisposizione della dichiarazione dei redditi in quanto possiedo solo:

redditi di lavoro dipendente percepiti a San Marino

oppure

redditi da pensione percepiti a San Marino

desidero devolvere il 3 per mille del reddito imponibile al Fondo per interventi a sostegno di attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale così come sotto indicato:

FONDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI CARATTERE
UMANITARIO, SOLIDARISTICO E SOCIALE
(art.6 Legge 9/1993)

Scelta del dichiarante per la destinazione del 3 per mille del reddito imponibile:

Chiesa cattolica

altro ente o associazione senza fine di lucro giuridicamente riconosciuti

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B: LA DEVOLUZIONE SARÀ CONSIDERATA VALIDA SOLO SE IL PRESENTE MODULO VERRÀ CONSEGNATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO E SE IL NOMINATIVO DELL'ENTE PRESCELTO SARÀ CORRETTAMENTE RIPORTATO.